



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Prot. 29302 del 11/12/2018

Ordinanza n° 119 del 11/12/2018

Ufficio proponente: SERVIZIO N.20 - PROTEZIONE CIVILE E ABUSIVISMO EDILIZIO

OGGETTO: LIMITAZIONE ACCESO ALLE QUOTE SOMMITALE DELL'ETNA

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza n.52 del 19 settembre 2018, sono stabilite le quote di accesso al vulcano Etna, con il divieto di effettuazione di tutte le escursioni ai crateri sommitali dell'Etna oltre la quota di 2920 m. s.l.m.;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni tenutesi in Prefettura, è emersa la necessità di uniformare fra i vari Comuni interessati, le quote di accessibilità alle quote sommitali del vulcano;

VISTO il comunicato n.24 del 06/12/2018 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania trasmesso dalla Prefettura di Catania con nota NR. 051/3 del 06/12/2018, con il quale viene comunicato che in atto il livello di allerta GIALLO per il Vulcano Etna è corrispondente ad una situazione DI POTENZIALE DISEQUILIBRIO;

VISTA l'Ordinanza n.13 del 07/12/2018 emessa dal Sindaco di Nicolosi con la quale si dispone:

- 1) Escursione libera fino a quota 2500 m. s.l.m.;
- 2) Da quota 2500 m. s.l.m. a quota 2700 m. s.l.m. esclusivamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche;
- 3) Interdizione assoluta oltre quota 2700 m. s.l.m.;
- 4) Alle guide Alpine e Vulcanologiche, che operano sul Vulcano Etna ed in particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi:
 - di comunicare alla struttura di Protezione civile Comunale ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità,
 - di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente vulcanico;
 - di mettere in atto ogni utile accorgimento, suggerito dalla propria esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone accompagnate.

RITENUTO pertanto necessario uniformarsi alla predetta Ordinanza del Sindaco di Nicolosi, in virtù anche del Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna-Sud per il Rischio Vulcanico, al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata nell'area interessata, ricadente nel territorio di Biancavilla;

VISTO il D.L.vo n.1 del 02/01/2018;

VISTO l'art.n.2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;

VISTO l'art. 12 della L. 265/1999;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n.267/2000;

VISTE le "procedure di allertamento rischio vulcanico e le modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna", redatto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico;

ORDINA

- 1) E' possibile effettuare escursione libera fino a quota 2500 m. s.l.m.;

- 2) Dalla quota 2500 m. s.l.m. alla quota 2700 m. s.l.m. si può accedere esclusivamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche;
- 3) il divieto assoluto di accesso oltre la quota 2700 m. s.l.m.;
- 4) Alle guide Alpine e Vulcanologiche, che operano sul Vulcano Etna, ed in particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi:

- di comunicare al Servizio Protezione Civile Comunale ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;
- di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente vulcanico;
- di mettere in atto ogni utile accorgimento, suggerito dalla propria esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone accompagnate;

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di Protezione Civile e di studio (Università e INGV), alle Guide Alpine -Vulcanologiche e alle figure espressamente abilitate all'interno del CAI.

È altresì consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e ai fotografi professionisti muniti di tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.

I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di Polizia Municipale e quanti altri spetta per Legge, sono incaricati di fare osservare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Dispone di trasmettere la presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Catania;
- Alla S.O.R.I.S. Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico e Sismico;
- All'Ente Parco dell'Etna;
- Al Corpo Forestale Distaccamento di Adrano;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Biancavilla;
- Al Soccorso Alpino Guardia di Finanza;
- Al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Ai Sindaci dei Comuni di: Adrano, Belpasso, Nicolosi, Ragalna e Zafferana Etnea, che hanno stilato il protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di protezione civile del versante Etna-Sud - Rischio Vulcanico.
- All'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
- Al CAI sez. di Catania;

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito internet: <http://www.comune.biancavilla.ct.it/>

BIANCAVILLA, 11/12/2018

IL SINDACO
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.